

## Art. 1) Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione Nazionale Soccorso Infermieri Volontari denominata Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (CIVES-ONLUS) con sede in Roma, Via Agostino Depretis,70.

L'Associazione potrà articolarsi in Nuclei Provinciali e Coordinamenti Regionali come esplicitato successivamente per i suoi scopi istituzionali.

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).

## Art. 2) Caratteri dell'Associazione

L'Associazione appartiene a quelle che la legge (legge 11 agosto 1991 n. 266 e decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460) definisce ONLUS e si costituisce nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme suddette e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione ha carattere volontario e libero.

Essa si costituisce per svolgere attraverso la propria organizzazione, attività di volontariato, prestata gratuitamente e spontaneamente, per fini esclusivamente di solidarietà sociale.

L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto.

All'associazione è fatto divieto assoluto di svolgere attività diverse da quelle previste per le Onlus, saranno quindi consentite le sole attività previste dall' art. 4 del presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'attività di volontariato non sarà in alcun modo retribuita, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario saranno rimborsate, dall'Associazione, esclusivamente le spese effettivamente sostenute per le attività prestate, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Poiché la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale, è possibile che l'Associazione si avvalga anche dell'opera di lavoratori dipendenti o autonomi, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure perché occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

La struttura dell'Associazione è assolutamente democratica e le cariche sono elettive e gratuite.

L'Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altre associazioni aventi scopi affini o analoghi, nonché potrà partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

## Art. 3) Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

## Art. 4) Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo esclusivo di sviluppare la cultura dell'assistenza sociale e prestare assistenza socio-sanitaria a persone svantaggiate italiane, ed estere limitatamente agli aiuti umanitari, anche in collaborazione con la protezione civile, attraverso l'aiuto volontario, l'istruzione e la formazione così come stabilito al comma 2 dell'art 10 del d.lgs. 460/97 in caso di necessità, di calamità naturali od altro.

Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono gli scopi di:

- Organizzare un sistema di soccorso in Italia ed all'estero, da sola e/o in collaborazione con le Istituzioni, protezione civile, e con le altre Associazioni operanti nel settore.
- Organizzare iniziative di soccorso e/o prevenzione in proprio oppure in sinergia con soggetti pubblici, privati e/o del volontariato.
- Partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica di qualsiasi iniziativa atta al perseguimento dello scopo sociale.

# STATUTO CIVES

## Art. 5) Requisiti dei Soci

Possono essere soci ordinari dell'Associazione solamente i professionisti regolarmente iscritti ai Collegi Provinciali IPASVI. Qualora un socio, per qualsiasi motivo, cessasse di essere iscritto al proprio Collegio IPASVI, decadrà anche dalla posizione di socio dell'Associazione.

Con l'iscrizione all'Associazione ogni socio si impegna al rispetto del presente statuto.

Potranno, inoltre, essere soci onorari, associazioni italiane ed estere aventi attività e scopi non in contrasto con quelli del presente statuto.

Potranno, infine, essere soci onorari, enti pubblici e privati, aventi finalità e scopi sociali ed umanitari o persone fisiche che si siano distinte per la loro attività nel settore.

I soci onorari non potranno essere oltre il 3% dei soci ordinari. Quando si verificasse la cancellazione di soci ordinari facendo divenire i soci onorari per una quota superiore al 3% questi non potranno più essere eletti fino a quando non venga ripristinata la percentuale stabilita.

I soci, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Comitato Direttivo Nazionale, verseranno all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che sarà annualmente stabilita in fase di bilancio preventivo approvato dall'Assemblea Nazionale. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota entro il 28 febbraio di ogni anno.

Espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o decadimento dei requisiti .

La morosità e il decadimento dei requisiti sono sanciti dal Comitato Direttivo Nazionale. I soci, ad esclusione dei soci onorari, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per l'esame del bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e qualsiasi altro atto così come previsto dalla vigente normativa.

I soci tutti, compresi quelli onorari, potranno chiedere di essere inclusi nell'elenco dei soci operativi, disponibili cioè ad essere impiegati nelle attività di Protezione Civile e di Emergenza Sanitaria secondo le proprie specifiche competenze.

I criteri di accreditamento dei soci operativi saranno fissati dal Comitato Direttivo Nazionale.

Le procedure di accreditamento di ogni singolo socio operativo saranno svolte dai Collegi Provinciali IPASVI .Il numero degli aderenti è illimitato e tutti hanno pari diritti e doveri.

## Art. 6) Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Vice Presidente Nazionale;
- il Direttore Nazionale;
- il Segretario Generale Nazionale;
- il Tesoriere Nazionale
- il Comitato di Garanzia Nazionale;
- il Collegio dei Revisori Nazionale.

## ASSEMBLEA NAZIONALE

### Art.7) Partecipazione all' Assemblea

L'Associazione nell'Assemblea Nazionale ha il suo organo sovrano.

# STATUTO CIVES

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale sia ordinaria che straordinaria tutti i soci aventi diritto di voto, attraverso delega ai Presidenti dei Nuclei Provinciali o di persona, pertanto, ogni Presidente Provinciale ha tanti voti quante sono le deleghe da lui ricevute.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Comitato Direttivo Nazionale;
- su richiesta, indirizzata al Presidente Nazionale, da almeno un terzo dei Presidenti dei Nuclei Provinciali che rappresentino almeno un terzo dei soci.

## Art.8) Convocazione dell'Assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 20 giorni mediante invito indirizzato ai Nuclei Provinciali a cura del Presidente Nazionale, di cui si possa dare prova. Sarà cura dei Presidenti dei Nuclei Provinciali informare i soci iscritti aventi diritto di voto nei termini previsti di almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Alla convocazione per l'assemblea ordinaria per l'approvazione del consuntivo e preventivo deve essere allegato il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'anno successivo.

## Art.9) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei soci iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di persona o per delega di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Nazionale.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario Generale Nazionale.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto, obbligano al rispetto delle stesse tutte le sedi provinciali, anche se assenti, dissidenti o astenute dal voto.

Ogni qualvolta nelle votazioni ci sia parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Per la deliberazione di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

## Art.10) Forma di votazione dell'Assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto, il Presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutinatori fra i presenti.

## Art.11) Compiti dell'Assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

*in sede ordinaria:*

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Comitato Direttivo Nazionale;
- eleggere i membri del Comitato Direttivo Nazionale, ed i membri di propria nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato di Garanzia;
- fissare, su proposta del Comitato Direttivo Nazionale, le quote e contributi associativi annuali di competenza dell'Associazione Nazionale che verranno versati dal Nucleo Provinciale ove esistente.

# STATUTO CIVES

- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione. e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare sulle direttive da impartire alle sedi provinciali;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo Nazionale e/o dal Comitato di Garanzia;

*in sede straordinaria:*

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo Nazionale e/o dal Comitato di Garanzia.

## COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

### Art.12) Compiti del Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo Nazionale elegge tra i propri membri il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Direttore Nazionale, il Segretario Generale Nazionale, il Tesoriere Nazionale.

Il Comitato Direttivo Nazionale ha il compito di:

- deliberare sulle domande d'iscrizione a socio;
- deliberare sulle nomine dei soci onorari, che non saranno tenuti al versamento della quota annuale, ed inoltre non avranno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- deliberare sulle cancellazioni dei soci sia ordinari che onorari;
- deliberare sulle decisioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere Nazionale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente Nazionale;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Comitato Direttivo Nazionale, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Comitato stesso, composte da soci. oppure anche da non soci.

Il Comitato Direttivo Nazionale delibera, normalmente, a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta s' intende respinta.

In caso di motivata emergenza per violazioni palesi del presente statuto o per attività che siano in aperto contrasto con il codice deontologico ovvero per manifesta incapacità gestionale o ancora per gravi scorrettezze gestionali, il Comitato Direttivo Nazionale può commissariare un Nucleo Provinciale dell'Associazione, nominando un Commissario provvisorio, con il compito di reggere l'ordinaria amministrazione e di convocare, entro sei mesi, un'assemblea straordinaria provinciale.

In questo caso tutti gli Organi Provinciali si intendono decaduti. Se l'Assemblea provinciale non potrà essere regolarmente insediata entro tale scadenza, il Nucleo Provinciale si intenderà sciolto.

### Art.13) Composizione del Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo Nazionale è formato da 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria nell'ambito dei soci ordinari.

# STATUTO CIVES

Il Comitato Direttivo Nazionale dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i componenti del Comitato Direttivo Nazionale possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Comitato Direttivo Nazionale ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Comitato stesso fino al limite del 40% dei suoi membri.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo Nazionale, deve essere convocata l'assemblea ordinaria, con carattere di urgenza, a cura dei rimanenti consiglieri, per il rinnovo dell'intero Comitato.

Nel caso di dimissioni della totalità dei membri del Comitato Direttivo Nazionale, l'assemblea deve essere convocata, con carattere di urgenza, dal Presidente del Comitato di Garanzia, per il rinnovo dell'intero Comitato.

Nelle more, gli attuali membri durano in carica fino alla successiva assemblea, anche se dimissionari, per il disbrigo degli affari ordinari.

I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

## Art.14) Riunioni del Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 3 componenti.

Le riunioni del Comitato devono essere convocate almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente.

In caso di particolare urgenza il Comitato può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima. Le sedute e le deliberazioni del Comitato sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale Nazionale.

Le decisioni del Comitato sono pubbliche.

Soltanto il Comitato, con specifica delibera, ha facoltà di rendere segrete quelle deliberazioni delle quali non sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale potranno essere invitati i membri del Comitato di Garanzia i quali in ogni caso svolgeranno soltanto funzioni consultive.

## FIGURE ISTITUZIONALI

### Art.15) Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento dell'Associazione secondo le decisioni dell'Assemblea Nazionale e secondo le linee guida che regolano la professione infermieristica in Italia.

Al Presidente Nazionale spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, salvo quelli che sono delegati dal presente statuto, al Segretario Generale Nazionale.

Cura i rapporti formali ed istituzionali con gli Organi dello Stato e delle Autonomie Locali.

Il Presidente Nazionale sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Comitato Direttivo Nazionale.

Il Presidente Nazionale può delegare, al Vice Presidente Nazionale e/o ad uno o più Consiglieri Nazionale, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

### Art.16) Vice Presidente Nazionale

Il Vice Presidente Nazionale ha funzioni di "vicario" in assenza del Presidente Nazionale, e assolve ai medesimi compiti del Presidente.

### Art.17) Direttore Nazionale

# STATUTO CIVES

E' responsabile dell'organizzazione dell'attività dell'Associazione ed è eletto dal comitato direttivo Nazionale fra i suoi componenti.

Cura, in particolare tutte le articolazioni operative dell'Associazione, i rapporti tecnico organizzativi con le sedi periferiche, i contatti operativi con il Dipartimento di Protezione Civile e con le altre istituzioni dello Stato.

## Art.18) Segretario Generale Nazionale

Il Segretario dell' Associazione è eletto dal comitato direttivo Nazionale fra i suoi componenti. Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza, dal Vicepresidente, dal Direttore Nazionale o dal Comitato Direttivo Nazionale dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Il Segretario avrà cura di tenere l'elenco dei soci, il registro dei soci operativi come da legge 11/8/91 n. 266 art. 4, il registro dei verbali e cura la corretta archiviazione di tutti i documenti e gli atti amministrativi.

## Art.19) Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale è eletto dal comitato direttivo Nazionale fra i suoi componenti ed è demandato alla tenuta della contabilità dell'associazione, al mantenimento dei vari registri contabili, e curerà tutte le pratiche legali e fiscali, per le quali gli può venir conferita la rappresentanza legale dell'Associazione.

Predisporre il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre al CDN.

## COMITATO DI GARANZIA

### Art.20) Compiti del Comitato di Garanzia Nazionale

Il Comitato di Garanzia sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme di legge e di statuto e delle linee guida e degli obiettivi professionali dell'infermiere. I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. .

Il Comitato di Garanzia deve esprimere un parere obbligatorio e vincolante sulle modifiche del presente statuto.

### Art. 21) Elezione del Comitato di Garanzia

I membri del Comitato di Garanzia saranno in numero di 3 (tre) e sono:

1. Il Presidente Nazionale della Federazione dei Collegi IPASVI con funzione di Presidente;
2. Un rappresentante eletto dal Comitato Centrale della Federazione dei Collegi IPASVI anche non tra i suoi membri;
3. Un socio dell' Associazione eletto dall'Assemblea Nazionale.

Durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca e comunque non meno di due volte l'anno oppure quando ne facciano richiesta al Presidente gli altri due dei membri.

Il Comitato di Garanzia può essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Nazionale e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

## REVISORI DEI CONTI

### Art.22) Compiti dei Revisori dei Conti

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi del Comitato Direttivo Nazionale.

### Art.23) Elezione dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono in numero di tre e durano in carica tre anni. Il Presidente è, in forza del presente statuto, un membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, mentre gli altri due membri sono eletti dall'Assemblea Nazionale dell' Associazione.

# STATUTO CIVES

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

## RISORSE ECONOMICHE – FINANZA E PATRIMONIO

### Art. 24) Le risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione, possono derivare solo da attività atte al raggiungimento dello scopo sociale così come previsto dalla lettera c art 10 della d.lgs. 460 /97 e nello specifico da:

- contributi di Associazioni;
- quote versate dagli iscritti;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività connesse e marginali nel rispetto del comma 5 dell'art. 10 d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 intendendo come tale anche l'organizzazione di momenti di formazione e di studio aperti esclusivamente ai volontari appartenenti all'associazione e agli iscritti dei Collegi Provinciali IPASVI (Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d'Infanzia), e la partecipazione anche ad iniziative di studio, formazione e ricerca, organizzate da terzi.

L'Associazione tiene, a cura degli uffici della segreteria, un registro nel quale vengono annotati periodicamente e cronologicamente tali accadimenti.

L'Associazione potrà acquistare beni mobili, anche registrati, beni immobili necessari allo svolgimento della propria attività.

L'Associazione può accettare donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, in deroga agli art. 600 e 786 del Cod. Civ.

### Art. 25)

Qualunque sia la provenienza delle risorse queste sono destinate al raggiungimento dello scopo solidaristico dell'Associazione, e pertanto, all'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni aventi scopi affini o analoghi, così come previsto al punto f dell'art 10 del d.lgs 460 /97.

## BILANCIO

### Art. 26)

L'esercizio sociale si chiude il 31/12/2010 di ogni anno.

Il Comitato Direttivo provvede entro il 30 di aprile alla compilazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi, le donazioni e/o i lasciti ricevuti, i rimborsi derivanti da convenzioni, le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, nonché i costi e le spese sostenute per svolgere l'attività stessa.

Gli eventuali utili, o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neppure indirettamente durante la vita dell'associazione e pertanto saranno portati a nuovo e utilizzati dall'associazione per i fini perseguiti. A meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuati a favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, come impone la lettera d dell'art 10 del d.lgs. 460 del 1997.

Le eventuali perdite saranno coperte con le risorse economiche dell'Associazione di cui al precedente art. 24.

## ARTICOLAZIONI PROVINCIALI

### Art. 27)

Possono essere attivate sedi provinciali dell' Associazione. Qualora almeno 20 soci iscritti al Collegio Provinciale IPASVI della zona interessata ne facciano richiesta scritta all'Associazione Nazionale, il Comitato Direttivo Nazionale autorizzerà

# STATUTO CIVES

la convocazione di una prima Assemblea Provinciale che, se regolarmente costituita, delibererà la costituzione del Nucleo Provinciale dell'Associazione, i Nuclei Provinciali possono organizzarsi in un Coordinamento funzionale Regionale.

Art.28)

la prima Assemblea Provinciale si intende regolarmente costituita qualora siano presenti almeno 20 soci dell'Associazione iscritti al Collegio provinciale IPASVI.

Della convocazione della prima Assemblea deve essere data comunicazione a tutti gli iscritti del Collegio IPASVI, anche solo mediante pubblicazione sugli organi di stampa.

Art.29)

Organi del Nucleo Provinciale, che deve sviluppare la sua attività ai sensi del presente statuto, sono:

- l'Assemblea Provinciale;
- il Presidente Provinciale;
- il Vice Presidente Provinciale;
- il Segretario Provinciale;
- il Direttore Provinciale;
- il Tesoriere Provinciale
- il Comitato di Garanzia;
- i Revisori dei Conti.

## ASSEMBLEA PROVINCIALE

### Art. 30) Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Provinciale sia ordinaria che straordinaria tutti i soci iscritti regolarmente all'Associazione e residenti in provincia.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 30 maggio per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo dell'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Comitato Direttivo Provinciale;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno un terzo dei soci del nucleo.

### Art.31) Convocazione dell'Assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 giorni inviato a tutti i soci.

### Art.32) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza la metà dei soci, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti purché superiore a 7.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci provinciali, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.



# STATUTO CIVES

## Art.33) Forma di votazione dell'Assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto, il Presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutinatori fra i presenti.

## Art.34) Compiti dell'Assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

*In sede ordinaria:*

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Comitato Direttivo Provinciale
- eleggere i membri del Comitato Direttivo Provinciale, ed i propri membri dei Revisori dei Conti;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale del Nucleo Provinciale e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo Provinciale e/o dal Comitato di Garanzia;

*in sede straordinaria:*

- deliberare sullo scioglimento del Nucleo;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto da inoltrare al Comitato Direttivo Nazionale;
- deliberare sul trasferimento della sede del Nucleo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo Provinciale e/o dal Comitato di Garanzia.

## COMITATO DIRETTIVO PROVINCIALE

### Art.35) Compiti del Comitato Direttivo Provinciale

Il Comitato Direttivo Provinciale elegge tra i propri membri il Presidente Provinciale, il Vice Presidente Provinciale, il Direttore Provinciale, il Segretario Provinciale e il Tesoriere Provinciale.

Il Comitato Direttivo Provinciale ha il compito di:

- deliberare sulle decisioni riguardanti l'attività del Nucleo dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea provinciale e degli organismi nazionali assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il conto consuntivo ed il bilancio preventivo del Nucleo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente provinciale.

Il Comitato Direttivo Provinciale, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Comitato stesso, composte da soci, oppure anche da non soci.

Il Comitato Direttivo Provinciale delibera, normalmente, a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

### Art.36) Composizione del Comitato Direttivo Provinciale

Il Comitato Direttivo Provinciale è formato da 5 membri nominati dall'assemblea ordinaria, nell'ambito dei soci ordinari, qualora il numero dei soci sia inferiore a 50 (cinquanta).

Se il numero degli iscritti al nucleo provinciale è superiore a 50 (cinquanta), il Comitato Direttivo Provinciale sarà formato da 7 membri.

L'integrazione andrà fatta all'Assemblea ordinaria successiva al raggiungimento dei 51 (cinquantuno) soci.

Il Comitato Direttivo Provinciale dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

# STATUTO CIVES

Al termine del mandato i componenti del Comitato Direttivo Provinciale possono essere riconfermati.

Negli Intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Comitato Direttivo Provinciale ha la facoltà di procedere – per cooptazione alla integrazione del Comitato stesso fino al limite del 40% dei suoi membri.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo Provinciale. deve essere convocata l'assemblea ordinaria, con carattere di urgenza, a cura dei rimanenti consiglieri, per il rinnovo dell'intero Comitato.

Nel caso di dimissioni della totalità dei membri del Comitato Direttivo Provinciale, l'assemblea deve essere convocata, con carattere di urgenza, dal Presidente del Comitato di Garanzia. per il rinnovo dell'intero Comitato.

Nelle more, gli attuali membri durano in carica fino alla successiva assemblea, anche se , dimissionari, per il disbrigo degli affari ordinari.

I Membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

## Art.37) Riunioni del Comitato Direttivo Provinciale

Il Comitato si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 3 componenti.

Le riunioni del Comitato Direttivo Provinciale devono essere convocate almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente Provinciale o, in sua assenza, dal Vice Presidente Provinciale.

In caso di particolare urgenza il Comitato può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Comitato sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente Provinciale e dal Segretario Provinciale.

Le decisioni del Comitato sono pubbliche. Soltanto il Comitato, con specifica delibera, ha facoltà di rendere segrete quelle deliberazioni per le quali non sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Alle riunioni del Comitato Direttivo Provinciale potranno essere invitati i membri del Comitato di Garanzia i quali in ogni caso svolgeranno soltanto funzioni consultive.

## FIGURE ISTITUZIONALI

### Art. 38) Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale opera su linee guida dell'Ente, indicazione e delega del Presidente Nazionale, dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio per la propria provincia di appartenenza.

Il Presidente Provinciale è responsabile di tutti gli atti amministrativi compiuti entro le deleghe ricevute.

È fatto divieto assoluto al Presidente Provinciale compiere atti amministrativi che esulano dalle deleghe ricevute.

Il Presidente Provinciale ha la responsabilità generale del buon andamento dell'Associazione secondo le decisioni dell'Assemblea Provinciale, delle direttive nazionali e secondo le linee guida che regolano la professione infermieristica in Italia.

Al Presidente Provinciale spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi della propria provincia, salvo quelli che sono delegati dal presente statuto, al Segretario Generale Provinciale.

Cura i rapporti formali ed istituzionali con gli Organi dello Stato e delle Autonomie Locali della zona di competenza nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida ratificate dagli organi centrali dell'Associazione.

Ogni atto ufficiale che impegni il Nucleo nei rapporti con terzi deve essere approvato dal Comitato Direttivo Nazionale o, in caso di urgenza, dal Presidente o dal Vice Presidente Nazionale.

# STATUTO CIVES

Il Presidente Provinciale sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Comitato Direttivo Provinciale.

Il Presidente Provinciale può delegare, al Vice Presidente Provinciale e/o ad uno o più Consiglieri Provinciali, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Comunque il tutto verrà organizzato e disciplinato da regolamenti.

## Art. 39) Vice Presidente Provinciale

Il Vice Presidente Provinciale ha funzioni di "vicario" in assenza del Presidente Provinciale, e assolve ai medesimi compiti del Presidente.

## Art. 40) Direttore Provinciale

E' responsabile dell'organizzazione dell'attività dell'Associazione ed è eletto dal comitato direttivo provinciale fra i suoi componenti.

Cura, in particolare tutti i rapporti col Direttore Nazionale e con i soci operativi del Nucleo, i rapporti tecnico organizzativi con le istituzioni locali.

## Art. 41) Segretario Generale Provinciale

Il Segretario Generale del Nucleo è eletto dal comitato direttivo provinciale fra i suoi componenti.

Il Segretario Generale Provinciale dirige gli uffici del Nucleo, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza, dal Vicepresidente, dal Direttore Provinciale o dal Comitato Direttivo Provinciale dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Il Segretario avrà cura di tenere l'elenco dei soci, il registro dei soci operativi come da legge 11/8/91 n. 266 art. 4, il registro dei verbali e cura la corretta archiviazione di tutti i documenti e gli atti amministrativi.

## Art. 42) Tesoriere Provinciale

Il Tesoriere Provinciale è eletto dal comitato direttivo provinciale fra i suoi componenti ed è demandato alla tenuta della contabilità del Nucleo, al mantenimento dei vari registri contabili del Nucleo e dovrà relazionare al Tesoriere Nazionale. Predisporre il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre al Comitato Direttivo Provinciale.

## COMITATO DI GARANZIA

### Art. 43) Compiti del Comitato di Garanzia Provinciale

Il Comitato di Garanzia sorveglia la gestione e l'andamento del Nucleo in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme di legge e di statuto e delle linee guida e degli obiettivi professionali dell'infermiere. I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Comitato di Garanzia deve esprimere un parere obbligatorio e vincolante sulle modifiche del presente statuto.

### Art.44) Elezione del Comitato di Garanzia

I membri del Comitato di Garanzia saranno in numero di 3 (tre) e sono:

1. Il Presidente Provinciale del Collegio IPASVI con funzione di Presidente;
2. Un rappresentante eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale del Collegio IPASVI, anche non tra i suoi membri;
3. Un socio dell'Associazione eletto dall'Assemblea Provinciale durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca e comunque non meno di due volte l'anno oppure quando ne facciano richiesta al Presidente gli altri due dei membri.

Il Comitato di Garanzia può essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Comitato Provinciale e dell'Assemblea Provinciale e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

# STATUTO CIVES

Il Comitato di Garanzia Provinciale può, su proposta motivata del Comitato Direttivo provinciale in caso di comportamento indegno o di violazione del codice deontologico, erogare sanzioni ai soci.

Dette sanzioni sono: ammonizione formale, sospensione per un anno dall'attività, radiazione.

Avverso a questa sanzione il socio può ricorrere al Comitato di Garanzia Nazionale il quale, sentito il Comitato Direttivo Nazionale, adotterà la decisione definitiva ed inappellabile.

## REVISORI DEI CONTI

### Art.45) Compiti dei Revisori dei Conti

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi del Comitato Direttivo Provinciale.

### Art. 46) Elezione dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono in numero di tre e durano in carica tre anni.

Il Presidente è, in forza del presente statuto, un membro del Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI, mentre gli altri due membri sono eletti dall'Assemblea Provinciale del Nucleo dell'Associazione.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

## ARTICOLAZIONI REGIONALI

### Art. 47) Coordinatore Regionale

Il Comitato Direttivo Nazionale sentiti i Presidenti dei Nuclei Provinciali di una regione può nominare, qualora si verificasse la necessità, un Coordinatore Regionale.

### Art. 48) Compiti Coordinatore Regionale

Al Coordinatore Regionale spetta coordinare l'operatività dei nuclei, raccordare i nuclei provinciali al Comitato Direttivo Nazionale, coadiuvare, aiutare, monitorare, qualsiasi nucleo facente parte la regione di sua competenza affinché possa operare nel pieno rispetto dell'atto costitutivo e dello statuto associativo.

Comunque il tutto verrà organizzato e disciplinato da regolamenti.

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### Art.49)

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea straordinaria dei soci stabilirà le norme per la nomina del liquidatore o dei liquidatori e per la liquidazione. Il liquidatore od i liquidatori compiranno tutti gli atti necessari per la liquidazione: essi rappresenteranno l'Associazione anche in giudizio.

Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, il liquidatore od i liquidatori redigeranno un rendiconto finale da sottoporre all'Assemblea dei soci e destineranno l'eventuale residuo ad altra o ad altre associazioni aventi scopi affini o analoghi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, N° 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26/09/2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## CLAUSOLA COMPROMISSORIA

### Art.50)

Qualunque controversia che possa insorgere tra l'Associazione e gli aderenti, oppure tra gli aderenti stessi, in dipendenza del presente statuto, sarà deferita al giudizio del Comitato di Garanzia, che, nella fattispecie, assumerà la funzione di Collegio Arbitrale.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale, notificherà alla parte interessata, ed al Comitato di Garanzia, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il testo delle proprie deduzioni e dei quesiti da sottoporre agli arbitri.

# STATUTO CIVES

Nei 20 giorni successivi la controparte notificherà alla parte attrice ed al Comitato di Garanzia le proprie controdeduzioni.

Il Collegio Arbitrale avrà funzione di amichevole compositore e avrà le più ampie facoltà di istruttoria, delibererà senza vincoli di rito e tutte le parti, sin da ora, si riterranno impegnate dalla deliberazione del Collegio Arbitrale, dando per rato e valido il suo operato.

## NORME TRANSITORIE

### Art.51)

La prima Assemblea Nazionale è composta dai soci fondatori, in numero non inferiore a 9 (nove).

Detta Assemblea elegge secondo i criteri del presente statuto gli organi di gestione nazionale che rimangono in carica fino all'Assemblea Nazionale Ordinaria dell'anno successivo.

### Art.52)

Per quanto non espressamente contemplato in questo Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Cod. Civile e nelle leggi speciali materia.